



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA MADDALENA SEMERARO

Seduta del 21/07/2020

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 12.06.2013 ed estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo del 10.05.2019, il ricorrente, chiede il rimborso, secondo il *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 1.827,29 a titolo di commissioni intermediario e spese di attivazione, oltre agli interessi dal giorno dell'estinzione.

L'intermediario, costituitosi, eccepisce l'inapplicabilità della sentenza della Corte di Giustizia del 2019, c.d. sentenza Lexitor, ai rapporti diretti tra privati. Eccepisce, inoltre, l'esauritiva descrizione, contenuta nell'art. 3 del contratto, di tutte le voci di costo e la natura *up front* della commissione di intermediazione *sub* lett. B), posto che la rete distributiva non svolgerebbe alcuna attività posteriore alla conclusione del contratto. Rappresenta, infine, la natura *up front* delle commissioni di attivazione, attinenti ad attività di istruttoria della pratica. Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

Con nota del 15.06.2020, il cliente rinuncia alla presentazione di eventuali repliche e insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso.

### DIRITTO

In via preliminare il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al



fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

*“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Con riguardo al caso di specie, il Collegio rileva la natura *up front* della Commissione di intermediazione, corrispettiva di attività destinate a esaurirsi con la conclusione del contratto, e la natura *recurring* delle Commissioni di attivazione, corrispettive di attività inerenti alla fase esecutiva del rapporto. In linea con il richiamato orientamento, ritiene che le voci *up front* vadano rimborsate secondo il criterio della curva degli interessi e quelle *recurring* secondo il criterio proporzionale lineare.

Tanto premesso, tenuto conto dei rimborsi di cui c'è evidenza in atti, le richieste del ricorrente meritano di essere parzialmente accolte secondo il prospetto seguente:



durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	50
rate residue	70

TAN ▶	7,46%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	58,33%
- in proporzione alla quota	37,58%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	commissioni di intermedia (up front)	€ 2.632,50	€ 1.535,63	€ 989,41	○	€ 989,41	
○	spese di attivazione (recurring)	€ 500,00	€ 291,67	€ 187,92	○	€ 291,67	
○			€ 0,00	€ 0,00	○	€ 0,00	
○			€ 0,00	€ 0,00	○	€ 0,00	
○			€ 0,00	€ 0,00	○	€ 0,00	
○			€ 0,00	€ 0,00	○	€ 0,00	
○	rimborsi senza imputazione					€ 0,00	

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.281,08
interessi legali	si

**P.Q.M.**

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.281,08, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS